

## **Cass., civ. sez. I, del 22 giugno 2016, n. 12953**

Possono essere trattati congiuntamente i primi due motivi del ricorso A. e i primi tre motivi del ricorso della s.r.l. GR. Premessa l'inammissibilità delle censure sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine a tutti i motivi sopra indicati per l'assenza nel corpus della censura di specifici riferimenti a difetti, insufficienze o contraddittorietà riscontrate puntualmente nello sviluppo argomentativo relativo alla statuizione riguardante l'inapplicabilità nella specie della compensazione legale, le censure possono venire esaminate sotto il versante della violazione del sistema di norme che regolano l'istituto della compensazione legale sul piano sostanziale nonché in ordine al regime processuale applicabile ad essa.

Con riferimento a queste ultime deve osservarsi in primo luogo che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la compensazione deve essere eccepita in quanto esercizio di un diritto potestativo ma a tal fine non è necessario "che la relativa manifestazione di volontà sia espressa mediante l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito". (ex multis Cass. 10335 del 2014).

Nella specie tale volontà di estinguere il debito azionato in via monitoria è stata inequivocamente espressa fin dall'opposizione a decreto ingiuntivo essendo stata richiesta la revoca integrale del provvedimento monitorio sul rilievo dell'esistenza di un controcredito superiore all'importo richiesto.

La puntualizzazione relativa agli effetti scontati tornati insoluti è stata formulata in comparsa conclusionale ed in via subordinata perché, come inequivocamente emerso dalla documentazione regolarmente prodotta ex art. 369 cod. proc. civ. e riprodotta nel ricorso dalla ricorrente s.r.l. GR, l'estratto conto finale che ha dato luogo all'ingiunzione di pagamento conteneva anche i predetti effetti e l'ammontare degli interessi passivi capitalizzati trimestralmente ad essi relativi. La medesima specificazione, come esattamente indicato nei due ricorsi è stata riprodotta nella comparsa di risposta in appello. Deve, inoltre, sottolinearsi che il giudizio in oggetto è assoggettato al rito regolativo del processo ordinario di cognizione anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 353 del 1990, applicabile soltanto ai giudizi instaurati a partire dal 30 aprile 1995. In conclusione, tenuto conto dell'orientamento di questa Corte sopra indicato e della vigenza *ratione temporis* di un rito nel quale non operava il divieto di formulare nuove eccezioni in appello, l'eccezione di compensazione deve ritenersi validamente introdotta nel giudizio quanto meno d'appello, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 7 della sentenza impugnata.

Le censure sono fondate. Oltre al rilievo fattuale, emerso inequivocamente dalla documentazione ritualmente prodotta in giudizio ex art. 369 cod. proc.civ. secondo il quale l'estratto conto posto a base del provvedimento monitorio conteneva anche, ai fini della determinazione finale del saldo passivo, gli importi degli effetti insoluti, deve rilevarsi che tale confluenza di tutte le poste relative ai rapporti intessuti tra creditore garantito e debitore principale trova giustificazione normativa nell'art. 1853 cod. civ. ai sensi del quale se tra la

banca ed il correntista vi sono più rapporti o più conti, i saldi attivi e passivi si compensano, purché si tratti di crediti liquidi ed esigibili.

Nella specie, tali caratteristiche sono incontestabili dal momento che la domanda creditoria azionata in via monitoria ha avuto ad oggetto il saldo relativo a rapporti chiusi (verosimilmente per recesso della banca) le cui poste attive e passive sono confluite e sono state contabilizzate nel conto corrente dal quale è stato estratto il saldo oggetto dell'ingiunzione, così come previsto anche nelle condizioni generali di contratto all'art. 5, come sottolineato nei ricorsi. Tale rilievo non costituisce un profilo nuovo trattandosi di un'argomentazione difensiva aggiuntiva e non esclusiva.

La compensazione legale deriva, infatti, in primo luogo dal principio sancito dall'art. 1941 cod. civ., secondo il quale il debito del fideiussore non può eccedere quello del debitore principale. In secondo luogo è sancita espressamente dall'art. 1247 cod. civ. nel quale è stabilito che il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale ed, infine, con riferimento puntuale alla tipologia contrattuale dedotta in giudizio, è normata dall'art. 1853 cod. civ. a proposito del quale deve richiamarsi il seguente fermo orientamento di questa Corte:

La norma di cui all'art. 1853 (a mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti, saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti, prevede che la compensazione tra saldi attivi e saldi passivi, anche a favore del correntista, sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conti), attraverso la immissione del saldo di un conto, come posta passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente. Cass. 6943 del 2004 ; in precedenza 4735 del 1998).

Deve, pertanto, rilevarsi l'erroneità dell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il credito del correntista non può ritenersi accertato in mancanza di una domanda proposta dalla società debitrice, dal momento che la domanda è stata legittimamente e fondatamente formulata dai fideiussori al fine di accertare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione posta a loro carico.

In conclusione alle poste attive e passive così come accertate definitivamente dal giudice del merito si applica la compensazione legale. Ne consegue che il debito dei fideiussori costituito dagli effetti insoluti pari ad E 4.398,88 deve essere posto in compensazione con il saldo positivo accertato all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio in favore del correntista (pag. 7 secondo capoverso della sentenza impugnata) in accoglimento dell'eccezione di nullità della effettuata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.